

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 249

23 marzo 2009

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE N. 46/1995 – ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA

Oggetto consiliare n. 4515

RELAZIONE

Il Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra è stato istituito con la Legge regionale n. 46 del 24 aprile 1995 nei territori dei comuni di Monchio delle Corti e di Corniglio, in provincia di Parma. L'intera area ricade nell'ambito territoriale della Comunità Montana Appennino Parma Est. Nel 2001, il Comune di Corniglio ha aderito al Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano (istituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 maggio 2001) conferendo una parte dei territori ricadenti nel parco regionale; in conseguenza la Regione Emilia-Romagna con l'art. 49 della L.R. n.7 del 2004 ha ridefinito la denominazione (Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma) e i confini del parco regionale in oggetto, pur mantenendo le stesse finalità.

Fin dalla sua istituzione, il parco regionale, oltre a perseguire finalità di conservazione della natura, ha agito come soggetto catalizzatore di risorse umane, economiche e finanziarie, in grado di promuovere progetti e azioni condivisi tra i vari enti operanti sul territorio. In circa 10 anni di attività il Parco ha investito circa 8.000.000,00 Euro sul proprio territorio (dati al 2003) per progetti e azioni di sviluppo rurale, di turismo e riqualificazione, di conservazione della natura, di formazione, di ricerca, di educazione ambientale, in aggiunta a tutte le attività di gestione ordinaria.

In questi ultimi anni, in conseguenza dell'avvio dell'attività del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, si è manifestata con forza l'esigenza di una revisione del ruolo dell'area protetta regionale. Il costante lavoro, svolto in questi anni dall'Ente di gestione del Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma e degli altri parchi regionali limitrofi, ha creato le premesse per il riconoscimento, a livello nazionale, della zona di crinale, quale area strategica da tutelare in quanto importante "snodo" geografico e climatico tra il continente e la penisola italiana. E' maturata pertanto a livello locale la convinzione della necessità di rilanciare il Parco regionale con un ampliamento verso valle, nel territorio dei comuni di Corniglio, Monchio delle Corti e Tizzano Val Parma, in aree caratterizzate da attività legate alla filiera del Parmigiano-Reggiano, e conferendo all'area protetta un forte ruolo di coniugazione della tutela con la valorizzazione del paesaggio e delle produzioni agricole ed agro-alimentari, oltre che di integrazione delle politiche di conservazione del patrimonio naturale attuate dal Parco nazionale.

I Comuni di Corniglio, Monchio delle Corti e Tizzano Val Parma, l'Ente di gestione del parco regionale delle Valli del Ce-

dra e del Parma, la Comunità Montana Parma Est, la Provincia di Parma, nell'ambito delle proposte avanzate ai fini della redazione del "Programma per il sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete Natura 2000", di cui all'art.12 della L.R. n. 6 del 2005, in corso di predisposizione, hanno richiesto formalmente alla Giunta regionale la ripermimetrazione del parco regionale e l'adeguamento delle finalità e degli obiettivi gestionali secondo quanto previsto dalla stessa L.R. n. 6 del 2005.

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 6 del 2005 la Regione ha convocato appositi incontri sia con gli enti locali territorialmente interessati, che con le principali organizzazioni agricole per discutere in particolare l'integrazione degli obiettivi gestionali legati alla ripermimetrazione del parco.

La proposta consiste nell'ampliamento complessivo del parco con particolare riferimento ad un forte incremento dell'Area contigua. La superficie complessiva passerebbe dagli attuali 9.236 ettari a 26.794 ettari di cui, dagli attuali 1.778 ettari a 2.139 ettari destinati a parco e, dai 7.458 ettari attuali ai 24.655 ettari destinati ad area contigua.

Il ridisegno dell'area a parco vero e proprio include il massiccio montuoso del Monte Caio (mt. 1584 s.l.m.) formato da strati calcarenitici e marnoso-calcarei, con strati argillosi, caratterizzato da una flora composta da specie termofile fra cui un endemismo e, nel versante nord, da praterie, pascoli e faggete.

L'Area contigua del parco, allargata a quasi tutto il territorio dei comuni di Corniglio, Monchio delle Corti e Tizzano Val Parma è fortemente caratterizzato dalla presenza della foraggicoltura. Prati, medicai, terreni incolti, si inframmezzano a boschi, siepi, filari di viti e alberi da frutto, canali, borghi e cascine. Questo "Paesaggio" che si è venuto a creare nel corso dei secoli, dall'interazione di fattori naturali e umani, è una diretta conseguenza della produzione del Parmigiano-Reggiano.

In queste aree, quindi, l'agricoltura svolge diverse funzioni:

- agronomica ed ecologica: le culture a prati stabili o medicai aumentano fertilità e produttività dei terreni e riducono la quantità di nutrienti rilasciati nelle acque;
- di prevenzione dei dissesti: i prati e i medicai hanno un maggiore effetto di protezione del terreno rispetto all'effetto battente della pioggia e rispetto ai fenomeni di erosione da parte dell'acqua e del vento;
- di mantenimento di un elevato grado di biodiversità: attraverso lo sfalcio regolare dei prati stabili che assicura il mantenimento della flora spontanea e gli spazi aperti utili alla fauna selvatica;
- economica: la produzione del Parmigiano-Reggiano rappresenta da sempre la principale fonte di reddito che permette ai vari soggetti che operano nella filiera, a partire dalle aziende agricole, una redditività adeguata utile a contrastare

l'abbandono del territorio e al mantenimento di un contesto sociale vitale;

- paesaggistica: i boschi, i prati, i borghi, la montagna e la collina che degrada verso valle concorrono a rendere più attrattive le attività ricreative, agrituristiche e turistiche in genere svolte in questa area.

La promozione dei prodotti agricoli e alimentari locali e tipici e il sostegno all'agricoltura eco-compatibile e sostenibile sarà al centro delle finalità del parco nella gestione dell'Area contigua.

Di seguito si riporta la descrizione dei contenuti di ciascun articolo.

L'articolo 1 estende l'ambito territoriale del parco al comune di Tizzano Val Parma ed integra le finalità del parco stesso in accordo con la nuova perimetrazione.

L'articolo 2 viene inserito ex novo e contiene gli obiettivi gestionali del parco e le misure di incentivazione, sostegno e promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del parco come richiesto dall'art. 17 della L.R. n. 6 del 2005.

L'articolo 3 integra le norme di salvaguardia riferite al Parco e all'area contigua di cui all'art. 2 della L.R. n. 46 del 1995.

L'art. 4 contiene modificazioni all'art. 3 della L.R. n. 46 del 1995 adeguando la disciplina degli strumenti di pianificazione alle disposizioni della L.R. n. 6 del 2005.

L'art. 5 contiene modificazioni all'art. 4 della L.R. n. 46 del 1995 inserendo il Comune di Tizzano Val Parma fra gli enti costituenti il Consorzio obbligatorio per la gestione del parco ed adeguando la disciplina dell'Ente alle disposizioni della L.R. n. 6 del 2005.

L'art. 6 abroga l'art. 5 "Comitato tecnico-scientifico" della L.R. n. 46/95, organismo tuttavia previsto dalla L.R. n. 6 del 2005 a cui si rimanda.

L'art. 7 sostituisce l'art. 6 "Attuazione del parco" della L.R. n. 46/95 adeguandolo alle disposizioni della L.R. n. 6 del 2005.

L'art. 8 sostituisce l'art. 8 "Indennizzi" della L.R. n. 46/95 adeguandolo alle disposizioni della L.R. n. 6 del 2005.

L'articolo 9 sostituisce l'art. 9 "Vigilanza e sanzioni" della L.R. n. 46 del 1995 adeguandolo alle disposizioni della L.R. n. 6 del 2005.

L'articolo 10 detta norme transitorie e finali demandando all'attuale Consorzio, in attesa della costituzione del nuovo ente di gestione, la gestione funzionale del parco e dell'area contigua ripermimetrati.

L'articolo 11 sostituisce l'allegato cartografico A alla L.R. n. 46 del 1995.

PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1
*Modificazioni all'art. 1
della legge regionale n. 46 del 1995*

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 24 aprile 1995, n. 46 (Istituzione del Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma) è sostituito dal seguente:

«1. Con la presente legge è istituito il parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma. Il perimetro ricade nell'ambito territoriale dei comuni di Monchio delle Corti, Corniglio e Tizzano Val Parma».

2. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 46 del 1995 è sostituito con il seguente:

«2. Le finalità del parco sono:

a01) la valorizzazione del paesaggio agricolo tradizionale di montagna connesso alle produzioni tipiche con particolare riguardo al Parmigiano Reggiano;

a02) la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni di qualità e delle attività agricole condotte secondo i criteri di sostenibilità;

a) la conservazione, la tutela e il ripristino delle caratteristiche naturali con particolare riguardo a:
– specie floristiche e faunistiche, associazioni vegetali e zoocenosi, loro habitat, specialmente se rari o in via di estinzione;

– habitat e luoghi di sosta per la fauna selvatica, specialmente sui grandi percorsi migratori della stessa;
– biotopi, formazioni geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico, didattico, paesaggistico;

b) la qualificazione e la promozione delle attività economiche e dell'occupazione locale, anche al fine di un migliore rapporto uomo-ambiente;

c) la promozione di attività educative, di formazione, di ricerca scientifica, anche di tipo interdisciplinare;

d) lo sviluppo e la valorizzazione delle attività culturali ricreative e turistiche collegate alle funzioni ambientali e compatibili con esse.».

3. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 46 del 1995 dopo la parola «Corniglio» si inseriscono le parole «, di Tizzano Val Parma».

Articolo 2

Integrazione alla legge regionale n. 46 del 1995

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale n. 46 del 1995 è inserito il seguente articolo 1-bis "Obiettivi gestionali e misure di incentivazione":

«1. Obiettivi gestionali del parco sono:

a) coinvolgimento delle aziende agricole operanti sul

territorio dell'area protetta e delle loro associazioni professionali, alle scelte di programmazione, di pianificazione e di gestione del Parco nelle forme e nei modi definiti dallo Statuto dell'Ente di Gestione e dall'art. 33 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del Sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000);

b) valorizzazione dei prodotti agro-ambientali locali e sostegno alle attività agricole eco-compatibili;

c) realizzazione di un sistema integrato nel territorio della comunità montana per la conservazione e lo sviluppo sostenibile fra parco nazionale, parco regionale, paesaggio naturale e seminaturale protetto, SIC, ZPS;

d) coinvolgimento delle associazioni locali di cacciatori nella gestione faunistico-venatoria dell' Area contigua;

e) monitoraggio continuo delle componenti naturali presenti nell'area con particolare riferimento alle dinamiche vegetazionali e allo status di conservazione delle specie animali e vegetali, con particolare riguardo per le specie di interesse comunitario;

f) gestione delle popolazioni faunistiche al fine di assicurare la funzionalità ecologica e la vocazione agricola del territorio.

2. Le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del Parco sono:

a) il sostegno alle produzioni tipiche e locali attraverso la valorizzazione del paesaggio del Parmigiano-Reggiano;

b) il sostegno per il recupero degli edifici storici, rurali e dei borghi;

c) il sostegno alle attività agricole tipiche;

d) la valorizzazione delle stazioni per gli sport invernali esistenti finalizzata alla promozione del turismo pluristagionale sostenibile e compatibile con le finalità del parco.».

Articolo 3

*Modificazioni all'art. 2
della legge regionale n. 46 del 1995*

1. L'art. 2 della legge regionale n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 "Norme di salvaguardia"

1. Al parco istituito ai sensi dell'art. 1 si applicano le norme di salvaguardia di cui ai seguenti commi 2, 3, 4 e 5.

2. Con riferimento alle zone di parco, è vietato:

a) introdurre specie vegetali e specie animali allo stato libero non caratteristiche dei luoghi, salvo i casi in cui

- siano attuati, d'intesa fra azienda agricola ed ente competente ad adottare il piano territoriale del parco, metodi di coltivazione biologica e di lotta biologica;
- b) eseguire nuove attività edilizie ed impiantistiche;
3. Tra le attività vietate di cui alla lettera b) del precedente comma 2 non rientrano:
- 1) gli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica e del disinquinamento del territorio;
 - 2) gli eventuali interventi di adeguamento igienico-sanitario a norma della legislazione vigente;
 - 3) gli interventi edilizi a fini abitativi e produttivi esclusivamente in funzione del recupero dell'edilizia esistente.
4. Tra le attività ammesse di cui al precedente comma 3 sono comunque compresi gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia con ampliamenti limitati ad un massimo volumetrico del 20%. Sono ammessi interventi volti all'approntamento di ricoveri stagionali precari per l'esercizio della pastorizia.
5. Con riferimento alle aree contigue:
- a) si applicano le norme degli strumenti urbanistici comunali vigenti;
 - b) sono mantenute le oasi di protezione della fauna e le zone di ripopolamento e cattura istituite ai sensi della legislazione vigente.».

Articolo 4
*Modificazioni all'art. 3
della legge regionale n. 46 del 1995*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:
- «1. Il piano territoriale del parco è disciplinato dagli artt. 24, 25, 26, 27 e 28 della L.R. n. 6 del 2005.».
2. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 46 del 1995 è soppresso.
3. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:
- «4. Le determinazioni del piano territoriale del parco fanno salve le utilizzazioni e le destinazioni d'uso derivanti dall'esercizio di usi civici in base alla legislazione vigente in materia e ai sensi del comma 3 dell'art. 25 della L.R. n. 6 del 2005.».
4. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:
- «5. Alle previsioni del piano territoriale si applicano le

misure di salvaguardia previste dall'art. 12 della legge regionale n. 20 del 2000.».

5. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:

«6. L'efficacia del piano territoriale del parco è disciplinata dall'art. 31 della L.R. n. 6 del 2005.».

Articolo 5
*Modificazioni all'art. 4
della legge regionale n. 46 del 1995*

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:

«1. L'Ente di gestione del Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma è un Consorzio obbligatorio costituito tra la Provincia di Parma, la Comunità montana Appennino Parma Est, i Comuni di Monchio delle Corti, Corniglio e Tizzano Val Parma e altri Comuni che abbiano interesse alla gestione del parco medesimo ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 6 del 2005.».

2. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 46 del 1995 sono soppressi.

3. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 46 del 1995 viene aggiunto il seguente:

«1-bis. Il Consorzio di gestione del parco è disciplinato dal capo II della L.R. n. 6 del 2005.».

Articolo 6
*Modificazioni all'art. 5
della legge regionale n. 46 del 1995*

1. L'art. 5 della legge regionale n. 46 del 1995 è soppresso.

Articolo 7
*Modificazioni all'art. 6
della legge regionale n. 46 del 1995*

1. Il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«1. Costituiscono strumenti attuativi del Parco, ai sensi della L.R. n. 6 del 2005:

- a) gli eventuali progetti di intervento particolareggiato;
- b) il Regolamento del Parco;
- c) il Programma triennale di tutela e valorizzazione.».

Articolo 8
*Modificazioni all'art. 8
della legge regionale n. 46 del 1995*

1. Il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«1. Per quanto concerne gli indennizzi si applicano le disposizioni dell'art. 59 della L.R. n. 6 del 2005.».

Articolo 9
*Modificazioni all'art. 9
della legge regionale n. 46 del 1995*

1. L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 “Vigilanza e sanzioni”

1. L'attività di sorveglianza territoriale e le sanzioni sono disciplinate dagli articoli 55 e 60 della L.R. n. 6 del 2005.».

Articolo 10
*Modificazioni all'art. 10
della legge regionale n. 46 del 1995*

1. L'art. 10 della legge regionale n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10 “Norme transitorie e finali”

1. Fino alla costituzione del nuovo Ente di gestione del parco tutte le funzioni di competenza sui territori a Parco ed Area contigua sono svolte dall'attuale Consorzio.

2. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni della L.R. n. 6 del 2005 ed in particolare dei titoli III e IV.».

Articolo 11
Sostituzione della cartografia

1. La cartografia di cui all'allegato A della legge regionale n. 46 del 1995 è sostituita dall'allegato cartografico alla presente legge.

(segue Allegato A)



